

**Comune di Pergola**

**Provincia di Pesaro e Urbino**

**Regolamento per la disciplina della Tassa  
sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. del**

## INDICE

<b>Art. 1</b> -	<i>Presupposto</i>	
<b>Art. 2</b> -	<i>Definizione di rifiuto</i>	
<b>Art. 3</b> -	<i>Soggetti passivi</i>	
<b>Art. 4</b> -	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 5</b> -	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 6</b> -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
<b>Art. 7</b> -	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	
<b>Art. 8</b> -	<i>Riduzioni per il recupero di rifiuti urbani</i>	
<b>Art. 9</b> -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
<b>Art. 10</b> -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
<b>Art. 11</b> -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
<b>Art. 12</b> -	<i>Piano finanziario</i>	
<b>Art. 13</b> -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
<b>Art. 14</b> -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<b>Art. 15</b> -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 16</b> -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 17</b> -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 18</b> -	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<b>Art. 19</b> -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<b>Art. 20</b> -	<i>Zone non servite</i>	
<b>Art. 21</b> -	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
<b>Art. 22</b> -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 23</b> -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
<b>Art. 24</b> -	<i>Altre agevolazioni</i>	
<b>Art. 25</b> -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
<b>Art. 26</b> -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	
<b>Art. 27</b> -	<i>Tributo giornaliero</i>	
<b>Art. 28</b> -	<i>Tributo provinciale</i>	
<b>Art. 29</b> -	<i>Riscossione</i>	
<b>Art. 30</b> -	<i>Sanzioni</i>	
<b>Art. 31</b> -	<i>Dichiarazione TARI</i>	
<b>Art. 32</b> -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<b>Art. 33</b> -	<i>Funzionario responsabile</i>	
<b>Art. 34</b> -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<b>Art. 35</b> -	<i>Riscossione coattiva</i>	
<b>Art. 36</b> -	<i>Importi minimi</i>	
<b>Art. 37</b> -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
<b>Art. 38</b> -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<b>Art. 39</b> -	<i>Norma di rinvio</i>	
<b>Art. 40</b> -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

## **ART. 1 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal Decreto Legislativo 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 4 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica) o di arredamento; l'acquisizione della residenza anagrafica costituisce presunzione semplice dell'occupazione

dell'immobile; per i locali ad uso non domestico, si considerano soggetti quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **ART. 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, fatta eccezione per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
- b) le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le superfici delle istituzioni scolastiche statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.

2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di inutilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi fornitura attiva di servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica);
- b) le superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non è compatibile o non si abbia, di regola, la presenza umana;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine dei lavori, fatta esclusione per le unità immobiliari relative ad attività con licenza stagionale che sono soggette a tali interventi edilizi in periodi fuori dalla stagione lavorativa;
- f) le aree e i locali evidentemente impraticabili/inagibili o con accessi interclusi;
- g) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) le soffitte, i solai e i sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- i) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi ammessi nello Stato.

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi e direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 6**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Gestore provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 centimetri. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 150 cm. In particolare per le utenze domestiche, in attesa che vengano attivate le procedure di allineamento di cui al precedente comma 2, la superficie calpestabile viene calcolata considerando, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, anche la superficie degli accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni, scale e sottoscale) comprese le superfici dei locali di servizio anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, soffitte) nonché le superfici di porticati, logge, tettoie e simili comprese, purché interamente coperte, le superfici di balconi, terrazze e posti auto.
5. La superficie delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburanti in aggiunta alle superfici dei locali si considera soggetta al tributo la superficie derivante dalla proiezione a terra della pensilina. Alle eventuali superfici adibite ad altri usi (quali bar, ristorante, market, e altro) si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. Al ristorante di un albergo (compresi cucina, servizi igienici ed accessori) il cui utilizzo non sia esclusivo per i clienti dell'albergo stesso, verrà applicata la categoria 22 (ristoranti) di cui all'allegato A, mentre alla superficie rimanente dell'albergo si applicherà la categoria 8 (alberghi senza ristorante).
9. Gli agriturismi vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 30%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

**ART. 7**  
**ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne possano dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono esenti i magazzini e i depositi contigui fisicamente alle aree di lavorazione, produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva, con conseguente esclusione dell'esenzione, tra l'altro, per i magazzini di prodotti finiti destinati alla vendita.

2. Non sono, inoltre, soggette al tributo, a titolo non esaustivo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici degli immobili utilizzati per le attività agricole e connesse, di cui all'art. 2135 c.c.;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private che, come attestato da certificazione del direttore sanitario, siano adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti urbani, qualora sia impossibile o molto difficoltoso, individuare le superfici escluse dal tributo ai sensi del precedente comma 1, causa l'uso promiscuo cui sono adibite, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superficie riportate indicate nell'allegato B.

4. Per usufruire delle riduzioni o delle esenzioni di superficie di cui ai precedenti commi, le utenze interessate, oltre a presentare la dichiarazione iniziale o di variazione nei termini stabiliti dal presente regolamento, dovranno dimostrare al Gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali di entità congrua rispetto alle agevolazioni richieste, presentando entro il 28 febbraio successivo a ciascun anno di fruizione dell'agevolazione, la documentazione comprovante l'avvenuta gestione di detti rifiuti nell'anno solare precedente.

**ART. 8**  
**RIDUZIONI PER IL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI**

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.

2. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero, non utilizzando le prestazioni fornite dal Gestore del servizio, rispetto alla Capacità Produttiva di Riferimento (CPR) assegnata all'utenza non domestica, secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{rifiuti recuperati (kg/anno)}}{\text{-----}} * 100$$

CPR (kg/mq/anno) \* superficie assoggettabile (mq)

Dove CPR assume il valore indicato nella seguente tabella in relazione alla categoria di appartenenza dell'utenza (Per la descrizione delle categorie si veda l'allegato A)

Cat	CPR (Kg/mq/anno)	Cat	CPR (Kg/mq/anno)	Cat	CPR (Kg/mq/anno)
1	11,30	11	27,10	21	12,15
2	8,50	12	15,78	22	181,10
3	14,40	13	33,78	23	119,40
4	14,90	14	39,63	24	129,54
5	12,36	15	23,70	25	64,65
6	10,24	16	43,89	26	64,50
7	29,34	17	20,64	27	197,92
8	21,96	18	18,20	28	36,40
9	27,10	19	11,58	29	121,00
10	31,34	20	12,30	30	33,60

Si specifica che per negozi e supermercati (categorie 13, 25, 26 e 28) la produzione di rifiuti da imballaggio è attribuita all'area di magazzino la cui superficie dovrà necessariamente essere indicata (anche tramite planimetria) e sulla quale sarà applicata la riduzione del presente articolo.

3. I quantitativi avviati al recupero dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati al Gestore del servizio entro il 28 febbraio di ogni anno per i conferimenti relativi all'anno precedente.

4. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel presente articolo, le utenze non domestiche devono trasmettere al soggetto gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti, avvalendosi di soggetti diversi dal gestore pubblico per un periodo di almeno cinque anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.

## **ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

## **ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **ART. 12 PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione tecnica, redatto congiuntamente dal Gestore del servizio (relativamente alle componenti tecniche ed operative relative alla raccolta, spazzamento e smaltimento) e dal Gestore del tributo/Comune (relativamente ai Costi amministrativi per la riscossione e gestione del tributo) e approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il piano finanziario viene redatto sulla base delle linee guida elaborate dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).

## **ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. La tariffa del tributo è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di:

- a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
- b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **ART. 14**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.

#### **ART. 15**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, ivi compresi anche eventuali componenti temporaneamente domiciliati altrove.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella tabella di cui all'allegato C, salvo prova contraria del contribuente.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 29, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **ART. 16**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'approvazione delle tariffe con delibera del Consiglio Comunale.
4. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

#### **ART. 17**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata e purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **ART. 18**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il presupposto di cui all'art. 1 del presente regolamento, ed è computato a giorni.
2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto per l'applicazione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione. Farà fede la data di presentazione della dichiarazione di cessazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In ogni caso la decorrenza non potrà essere antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa si considera come data di variazione la data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. In ogni caso la decorrenza non potrà essere antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Le dichiarazioni di inizio utenza devono essere presentate entro 60 giorni dal momento in cui si realizza il presupposto.

#### **ART. 19**

## **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10 % del tributo.

### **ART. 20 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti.  
2. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto nelle seguenti misure:

- riduzione della parte variabile della tariffa del 60 % per distanze fino a 2000 metri
- riduzione della parte variabile della tariffa del 70 % per distanze da 2001 fino a 4000 metri
- riduzione della parte variabile della tariffa dell' 80 % per distanze oltre i 4000 metri

### **ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, come specificatamente elencato nell'allegato D, tabella 1, alle abitazioni di cui al precedente articolo 15 comma 3.
2. La predetta riduzione sarà regolata d'ufficio.

### **ART. 22 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. E' assicurata una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Tale riduzione è regolata d'ufficio nel caso del rilascio da parte dal Gestore del servizio della relativa attrezzatura ovvero viene accordata previa sottoscrizione, da parte del richiedente, di regolare autocertificazione a norma di legge.

### **ART. 23 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, come specificatamente elencato nell' allegato D tabella 2) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite/e ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 182 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Tale documentazione dovrà essere presentata al momento della dichiarazione iniziale o di variazione e la relativa riduzione sarà accordata dalla data di decorrenza della dichiarazione secondo quanto stabilito dal precedente art. 18 commi 3 e 4.
3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ART. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 50% quando concorrono le seguenti condizioni:
  - il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune;
  - il reddito, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non deve essere superiore alla pensione minima dell'INPS per ogni componente del nucleo familiare, escludendo l'eventuale reddito catastale della casa di abitazione;
  - nessuno dei componenti deve essere proprietario o godere di diritti reali su altri fabbricati ne su terreni agricoli il cui reddito sia superiore a € 51,65 annui;
  - tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.
2. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti e sono applicabili le penalità previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.
5. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 50% per le famiglie che hanno residente nel nucleo familiare un portatore di handicap invalido al 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a favore del quale sia erogata l'indennità di accompagnamento.
6. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
7. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti e sono applicabili le penalità previste per l'omessa denuncia di variazione.
8. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.

**ART. 25**  
**CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione di più riduzioni previste nel presente Regolamento ne è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo dell' 80 per cento della parte variabile della tariffa.

**ART. 26**  
**FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 24 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 27**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, legge n. 160/2019, sono escluse dal tributo giornaliero le aree mercatali oggetto di occupazioni temporanee per le quali trova applicazione il canone di occupazione di cui all'art. 1, comma 842, legge n. 160/2019.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della particolarità di tali eventi, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio, ed il relativo costo è quindi escluso dal Piano Finanziario.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

**ART. 28**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale.

## **ART. 29 RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata al Comune, direttamente o tramite il Gestore, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento dell'ammontare complessivo annuo deve essere effettuato in almeno 2 rate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o uguale a € 5. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune/Gestore provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **ART. 30 SANZIONI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **ART. 31 DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 18. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica con firma digitale o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- a. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- b. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c. Numero degli occupanti i locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui all'art. 18, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **ART. 32**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o uguali a euro 5 per anno solare.

## **ART. 33**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2.

## **ART. 34**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune/Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta

rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune/Gestore ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici;
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune/Gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune/Gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 35 RISCOSSIONE COATTIVA**

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 34 comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

### **ART. 36 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori o pari a 5,00 euro per anno d'imposta

### **ART. 37 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Le modalità per ottenere dilazioni di pagamento degli importi dovuti, a seguito della notifica di avvisi di accertamento, sono le medesime indicate nell'art. 10 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, in quanto compatibili.

**ART. 38**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 39**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 40**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2022.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Con decorrenza dal 01/01/2022 il regolamento comunale per la disciplina della IUC (nella parte rimasta in vigore relativa alla TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10.09.2014 è sostituito dalle disposizioni del presente regolamento, ferma restando l'applicabilità delle norme nello stesso contenute relativamente ai periodi d'imposta fino al 2021.

## ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione e del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

<b>Utenze non domestiche</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

**ALLEGATO B – Riduzioni di superficie dei produttori contestuali di rifiuti speciali e urbani**

ATTIVITA'	% RIDUZIONE SUPERFICIE
lavanderie e tintorie	20%
laboratori di eliografia, di sviluppo fotografico	15%
Tipo-litografie, incisioni, serigrafie	15%
Vetriere, lavorazione marmi	40%
officine riparazioni veicoli	40%
Elettrauto	40%
Gommisti	40%
autocarrozzerie	40%
autolavaggi autorimessaggi	30%
distributori di carburante	50%
verniciatura	30%
carpenteria metallica	40%
macellerie al dettaglio	30%
ristoranti pizzerie e alberghi (con cucina)	10%
ambulatori medici e dentistici	10%
laboratori odontotecnici	20%
pescherie	70%

**ALLEGATO C – Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle  
utenze domestiche non residenti**

SUPERFICIE (MQ)	ABITANTI EQUIVALENTI
<i>0 - 50</i>	1
<i>51 - 80</i>	2
<i>81 - 130</i>	3
<i>131 - 190</i>	4
<i>191 - 250</i>	5
<i>251 e oltre</i>	6 o più

## ALLEGATO D – Riduzioni e maggiorazioni per utenze non stabilmente attive

<b>Tabella 1 – Riduzione per utenze domestiche</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Seconde case di residenti	35% parte variabile
Residenti all'estero	35% parte variabile
Immobili di non residenti	35% parte variabile

<b>Tabella 2 – Riduzione per utenze non domestiche</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Attività con licenza stagionale	50% parte variabile